

**Accordo  
in forma di scambio di lettere  
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Estonia  
relativo al commercio di prodotti agricoli**

Concluso a Tallinn il 9 dicembre 1994  
Approvato dall'Assemblea federale il 22 marzo 1995<sup>2</sup>  
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° agosto 1995

---

Priit Kolbre  
Vicesegretario generale al Ministero  
degli affari esteri a Tallinn  
Capo della delegazione estone

Tallinn, 9 dicembre 1994  
  
Signor Sven Beat Meili  
Ambasciatore in Estonia  
Capo della delegazione svizzera

Signor Ambasciatore,

In data odierna accuso ricevuta della Sua lettera del seguente tenore:

«Mi pregio riferirmi alle trattative sugli accordi applicabili al commercio dei prodotti agricoli tra la Confederazione Svizzera (di seguito: la Svizzera) e la Repubblica di Estonia (di seguito: l'Estonia) svoltisi nel quadro del Comitato misto concernente l'Accordo di libero scambio tra la Svizzera e l'Estonia<sup>3</sup> e aventi per oggetto segnatamente l'applicazione dell'articolo 11 di questo Accordo.

Con la presente, Le comunico che le trattative hanno avuto i risultati seguenti:

- I. concessioni tariffali accordate dalla Svizzera all'Estonia alle condizioni enunciate nell'allegato I alla presente lettera;
- II. ai fini dell'applicazione dei disposti dell'allegato I, l'allegato II alla presente lettera definisce le regole d'origine e le modalità di cooperazione amministrativa;
- III. concessioni tariffali accordate dall'Estonia alla Svizzera alle condizioni enunciate nell'allegato III alla presente lettera;
- IV. l'inclusione dei predetti allegati I-III quali parti integranti del presente Accordo.

Il presente accordo si applica parimenti al Principato del Liechtenstein fintanto che questo Paese sarà legato alla Svizzera da un Trattato<sup>4</sup> di unione doganale.

RU 1995 4214; FF 1995 II 1

<sup>1</sup> Dal testo originale inglese.

<sup>2</sup> Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 22 marzo 1995 (RU 1995 4213)

<sup>3</sup> RS 0.946.293.341

<sup>4</sup> RS 0.631.112.514

Il presente accordo sarà approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive procedure e entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al giorno in cui le due Parti contraenti si saranno notificate vicendevolmente per via diplomatica che le condizioni costituzionali o altri requisiti legali richiesti per l'applicazione del presente accordo sono adempiuti.

Il presente accordo rimane in vigore finché rimarrà in vigore l'accordo<sup>5</sup> di libero scambio tra la Svizzera e l'Estonia.

Il ritiro, da parte dell'Estonia o della Svizzera, dall'Accordo di libero scambio porrà fine al presente accordo, che diverrà inefficace simultaneamente all'Accordo di libero scambio.

Le sarei grato se mi volesse confermare l'accordo del Governo dell'Estonia in merito al contenuto della presente lettera.»

Mi pregio confermarle l'Accordo del Governo dell'Estonia in merito al contenuto di questa lettera.

Gradisca, Signor Ambasciatore, l'espressione della mia alta considerazione.

Per la Repubblica di Estonia:

Priit Kolbre

Allegato I

## Concessioni tariffali accordate dalla Confederazione Svizzera alla Repubblica di Estonia

A contare dalla data d’entrata in vigore di questa convenzione la Svizzera<sup>6</sup> accorderà alla Repubblica di Estonia le seguenti<sup>7</sup> concessioni tariffali per i prodotti originari della Repubblica di Estonia

### A. Soppressione del dazio

Voce della tariffa doganale svizzera <sup>8</sup>	Designazione delle merci	Aliquota di dazio applicabile fr. per 100 kg peso lordo	
		normale	concessione
		per pezzo	
0101.1100	Cavalli, vivi: – riproduttori di razza pura	120.00	0.00
	Animali vivi della specie bovina:		
0102.9010	– – da macello	10.00	0.00
0102.9090	– – altri	60.00	0.00
		per 100 kg peso lordo	
0105.9900	Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche, di peso eccedente 185 g	30.00	0.00
	Carni della specie bovina, fresche o refrigerate:		
0201.1000	– in carcasce o mezzene	9.00	0.00
0201.2000	– altri pezzi non disossati	9.00	0.00
0201.3000	– disossate	9.00	0.00
	Carni della specie bovina, congelate:		
0202.1000	– in carcasce o mezzene	9.00	0.00
0202.2000	– altri pezzi non disossati	9.00	0.00
0202.3000	– disossate	9.00	0.00
	Carni di animali della specie suina (comprese quelle di cinghiali), fresche, refrigerate o congelate:		
	– fresche o refrigerate:		
0203.1100	– – in carcasce o mezzene	13.00	0.00
0203.1200	– – prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati	10.00	0.00
0203.1900	– – altre	10.00	0.00

<sup>6</sup> Le concessioni verranno pure applicate alle importazioni dall’Estonia verso il Principato del Liechtenstein finché rimarrà in vigore il Trattato del 29 marzo 1923 tra la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein (RS 0.631.112.514).

<sup>7</sup> Per le voci assoggettate a provvedimenti non tariffali, compresi i tributi e le imposte, la Svizzera si riserva il diritto, dopo aver consultato l’Estonia, di adeguare le concessioni allo scopo di tener conto di eventuali modifiche del regime svizzero d’importazione per i prodotti agricoli e, in particolare, di quelle stabilite nel corso di negoziati commerciali multilaterali del GATT. Qualora sia introdotto un nuovo regime, i margini d’azione risultanti dall’Allegato I del presente Accordo saranno valevoli alle condizioni d’accesso allora stipulate. Questo principio verrà pure applicato per quelle voci assoggettate unicamente ad aliquote doganali e laddove la Svizzera ridurrà parzialmente l’aliquota MFN stabilita nel corso dei negoziati dell’Uruguay Round del GATT.

<sup>8</sup> Vedi RS 632.10 allegato.

Voce della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci	Aliquota di dazio applicabile fr. per 100 kg peso lordo	
		normale	concessione
	– congelate:		
0203.2100	– – in carcasce o mezzene	13.00	0.00
0203.2200	– – prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati	10.00	0.00
0203.2900	– – altre	10.00	0.00
0204.4100	Altre carni di animali della specie ovina, congelate, in carcasce o mezzene	10.00	0.00
	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:		
0206.1000	– della specie bovina, fresche o refrigerate	9.00	0.00
	– della specie bovina, congelate:		
0206.2100	– – lingue	40.00	0.00
0206.2200	– – fegati	40.00	0.00
0206.2900	– – altri	40.00	0.00
0207.5000	Fegati di volatili, congelati	45.00	0.00
0602.4090	Rosai, anche innestati, esclusi i rosai silvestri e alberetti di rosai selvatici	20.00	0.00
0701.100 0	Patate da semina, fresche o refrigerate	—,20	0.00
ex 0702.0000	Pomodori, freschi o refrigerati, importati nel periodo dal 1° novembre al 31 marzo	5.00	0.00
0704.1000	Cavolfiori e cavoli broccoli, freschi o refrigerati	7.00	0.00
0704.9010	Cavoli rossi, cavoli bianchi (compresi i cavoli a punta), cavoli di Milano, freschi o refrigerati	3.00	0.00
0709.5100	Funghi commestibili, freschi o refrigerati	10.00	0.00
0712.3000	Funghi e tartufi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati	20.00	0.00
0808.1010	Mele, fresche, alla rinfusa o in imballaggio aperto	2.00	0.00
	Prugne e prugnone, fresche:		
0809.4010	– alla rinfusa o in imballaggio aperto	3.00	0.00
0809.4090	– in altro imballaggio	10.00	0.00
0810.1000	Fragole, fresche	3.00	0.00
0810.3000	Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (cassis), e uvaspina, freschi	5.00	0.00
0810.4000	Mirtilli rossi, mirtilli neri e altre frutta del genere «Vaccinium», freschi	5.00	0.00
0909.2000	Semi di coriandolo	9.00	0.00
0909.4000	Semi di carvi	1.35	0.00
0909.5000	Semi di finocchio; bacche di ginepro	9.00	0.00
ex 2001.9029	Funghi commestibili, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	50.00	0.00
2003.1000	Funghi commestibili, preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico	55.00	0.00
2201.1000	Acque minerali e acque gassate	3.00	0.00
2207.1000	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o più	50.00	0.00

Voce della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci	Aliquota di dazio applicabile fr. per 100 kg peso lordo	
		normale	concessione
ex 2208.9021	Vodka, in recipienti di capacità: eccedente 2 l	58.00	0.00
ex 2208.9022	non eccedente 2 l	80.00	0.00

**B. Riduzione tariffale del 50%**

Voce della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci	Aliquota di dazio applicabile fr. per 100 kg peso lordo	
		normale	concessione
0207.2100	Galli e galline, interi, congelati	30.00	15.00
0207.2300	Anatre, oche e faraone, intere, congelate	30.00	15.00
0207.3100	Fegati grassi di oche o di anatre, freschi o refrigerati	45.00	22.50
0207.4100	Pezzi e frattaglie di galli o galline, diversi dai fegati, congelati	30.00	15.00
0207.4200	Pezzi e frattaglie di tacchini o di tacchine diversi dai fegati, congelati	30.00	15.00
0207.4300	Pezzi e frattaglie di anatre, di oche o di faraone diversi dai fegati, congelati	30.00	15.00
0601.1010	Cipolle di tulipani, allo stato di riposo vegetativo	34.00	17.00
0701.9000	Patate, fresche o refrigerate, diverse da quelle da semina	6.00	3.00
0704.9090	Cavoli, cavoli ricci, cavoli rapa e prodotti commestibili simili del genere Brassica, freschi o refrigerati diversi dai cavoletti di Bruxelles, i cavoli rossi, i cavoli bianchi (compresi i cavoli a punta), cavoli di Milano	10.00	5.00
0706.1000	Carote e navoni, freschi o refrigerati	4.20	2.10
0706.9090	Sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati	10.00	5.00
0707.0000	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati	10.00	5.00
0712.1000	Patate, secche, anche tagliate in pezzi o a fette, ma non altrimenti preparate	20.00	10.00
0808.1090	Mele, fresche, in imballaggio diverso da quello alla rinfusa o aperto	5.00	2.50
ex 1108. 1300	Amidi e fecole di patate, non impiegate per la fabbricazione della birra né per l'alimentazione degli animali	6.00	3.00

**C. Riduzione tariffale del 20%**

Voce della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci	Aliquota di dazio applicabile fr. per 100 kg peso lordo	
		normale	concessione
0207.1000	Volatili interi, freschi o refrigerati	30.00	24.00
0207.2200	Tacchini e tacchine, interi, congelati	30.00	24.00
0406.1090	Formaggi freschi (non affinati) compresi il formaggio di siero di latte e i latticini	50.00	40.00
0407.0000	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte	15.00	12.00
0409.0000	Miele naturale, diverso da quello di acacia	60.00	48.00
1601.0090	Salsicce, salsicciotti e prodotti simili, di carne, di fraguglie o di sangue, diversi dai cotechini, mortadelle, salami, salamini e zamponi; preparazioni alimentari a base di tali prodotti	75.00	60.00
1602.4110	Prosciutto in scatola	65.00	52.00
2009.8010	Succhi di ortaggi o legumi, non mescolati	20.00	16.00
	Succhi non mescolati di altra frutta, diversa da ananassi, uva o mele:		
2009.8091	– senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	28.00	22.40
2009.8092	– con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	70.00	56.00

**Regole d'origine e modalità di cooperazione amministrativa applicabili ai prodotti agricoli menzionati nel presente Accordo**

1. (1) Per l'applicazione della presente convenzione, un prodotto è considerato originario dell'Estonia allorquando è ottenuto interamente in questo paese.
  - (2) Sono considerati interamente ottenuti in Estonia:
    - a) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
    - b) gli animali viventi ivi nati ed allevati;
    - c) i prodotti provenienti da animali viventi ivi allevati;
    - d) le merci ivi fabbricate esclusivamente a partire da prodotti sotto le lettere (a)–(c).
  - (3) I materiali da imballaggio ed i recipienti da condizionamento che contengono un prodotto, non vanno presi in considerazione per stabilire se quest'ultimo sia stato o meno interamente fabbricato sul posto e non è neppure necessario stabilire se i materiali d'imballaggio o i recipienti per il condizionamento siano o meno originari.
2. In deroga al paragrafo 1, sono parimenti considerati prodotti originari quelli menzionati nelle colonne 1 e 2 dell'elenco che figura nell'appendice al presente Allegato, ottenuti in Estonia e contenenti materie non necessariamente originarie del luogo, con riserva che siano adempiute le condizioni definite nella colonna 3 relative alle lavorazioni e trasformazioni.
3. (1) Il trattamento previsto nella presente convenzione si applica unicamente ai prodotti che dall'Estonia sono trasportati direttamente in Svizzera senza passare attraverso il territorio di un altro Stato. Tuttavia i prodotti originari dell'Estonia che costituiscono un invio unico, non frammentato, possono essere trasportati attraverso il territorio di Stati diversi da Svizzera o Estonia, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo su detti territori, sempreché il transito sia giustificato da ragioni geografiche ed i prodotti in questione rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dei Paesi di transito o di deposito, non vengano commerciati o consumati e non abbiano subito altre operazioni se non quelle di scarico e carico o quelle destinate a garantirne la conservazione.
  - (2) Alle autorità doganali del Paese d'importazione deve essere fornita la prova dell'avvenuta osservanza delle condizioni di cui al paragrafo (1) qui innanzi in conformità delle disposizioni dell'articolo 12 paragrafo 6 del Protocollo B all'Accordo tra gli Stati dell'AELS e l'Estonia.<sup>9</sup>
4. Conformemente alla presente convenzione, i prodotti originari ivi definiti sono importati in Svizzera su presentazione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o di una fattura corredata di una dichiarazione dell'esportatore, rilasciata o redatta secondo le disposizioni del Protocollo B dell'Accordo tra AELS e Estonia.

<sup>9</sup> RS 0.946.293.341

5. Le disposizioni contenute nel Protocollo B della Convenzione tra la Svizzera e l'Estonia relativo al ristorno o all'esenzione dai dazi, ai certificati d'origine e agli accordi di cooperazione amministrativa si applicano *mutatis mutandis*, restando inteso che il divieto del ristorno o dell'esenzione dai dazi, oggetto di queste disposizioni, diviene esecutivo soltanto per i prodotti del tipo di quelli cui si applica la Convenzione tra la Svizzera e l'Estonia.

*Appendice dell'Allegato II***Lista dei prodotti citati alla cifra 2 dell'Allegato II per i quali sono applicabili condizioni diverse dal criterio dell'ottenimento integrale**

Voce di tariffa	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
1	2	3
ex 0406	Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini, diversi dal Mascarpone, Ricotta Romana e Mozzarella	Fabbricazione in cui tutti i prodotti utilizzati del capitolo 4 devono essere già prodotti originari
0407	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte	Fabbricazione in cui tutti i prodotti utilizzati del capitolo 4 devono essere già prodotti originari
ex 1108	Fecola di patate, impiegata né per l'alimentazione, né per usi tecnici	Fabbricazione in cui tutte le patate utilizzate devono essere già prodotti originari
ex 1601	Salsicce, salsicciotti e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue, diversi dai cotechini, mortadelle, salami, salamini e zamponi; preparazioni alimentari a base di tali prodotti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati del capitolo 2 devono essere già prodotti originari
ex 2001	Funghi, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i funghi utilizzati devono essere già prodotti originari
ex 2003	Funghi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico	Fabbricazione in cui i funghi utilizzati devono essere già prodotti originari
ex 2009	Succhi di ortaggi o legumi (non mescolati), succhi non mescolati di altra frutta, diversa da agrumi, ananassi, uva o mele, miscugli di succhi (esclusi quelli a base di uve di frutta a granelli), non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di succhi o di altri dolcificanti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati dei capitoli 7 e 8 devono essere già prodotti originari
ex 2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o più	Fabbricazione a partire da materiali classificati in un'altra voce diversa dalle voci 2207 e 2208
ex 2208	Vodka	Fabbricazione a partire da materiali classificati in un'altra voce diversa dalle voci 2207 e 2208

### **Concessioni tariffali accordate dalla Repubblica di Estonia alla Confederazione Svizzera**

A contare dalla data d’entrata in vigore della presente convenzione, l’Estonia accorderà alla Svizzera<sup>10</sup> le seguenti<sup>11</sup> concessioni tariffali per i prodotti originari della Svizzera.

Voce di tariffa	Designazione delle merci	Aliquota di dazio	
		normale %	concessione %
2101.10	Estratti, essenze e concentrati di caffè preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di caffè	0,0	0.0
2101.20	Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di tè o di mate	0.0	0.0

<sup>10</sup> Le concessioni verranno pure applicate alle importazioni dal Principato del Liechtenstein verso l’Estonia finché rimarrà in vigore il Trattato del 29 marzo 1923 tra la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein. (RS **0.631.112.514**).

<sup>11</sup> Le regole dell’Allegato II si applicano mutatis mutandis. La fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in un’altra voce diversa dalla voce 2101 conferisce il carattere di prodotto originario.

